



## F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

### COMUNICATO UFFICIALE N. 357 DEL 24 giugno 2003

#### **DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE**

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Salvatore Lo Giudice, Presidente, dall'avv. Emilio Battaglia e dal dott. Gianpaolo Tosel, Componenti, e dall'avv. Gianni Roj, Componente Supplente, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, del Procuratore Federale prof Emidio Frascione, e l'assistenza della Segreteria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 24 giugno 2003, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ **N. 41**

#### a) **RECLAMI**

**Reclamo della Soc. VERONA**: avverso l'ammenda di € 3.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Siena-Verona del 17/5/03 – C.U. n. 335 del 20/5/03).

#### **Il procedimento**

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Verona la sanzione della ammenda di € 3.000,00 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Siena – Verona del 17/05/03, ha proposto reclamo la Società, chiedendo la revoca e/o l'annullamento della sanzione comminata.

A sostegno del gravame, si rileva che non risulterebbe comprovata la responsabilità dei propri sostenitori nella causazione dei danni rilevati dal Collaboratore dell'Ufficio Indagini in alcuni locali adibiti a servizi igienici dello stadio di Siena, dal momento che il collaboratore dell'Ufficio Indagini, da un lato non avrebbe avuto una percezione diretta degli asseriti danneggiamenti e, dall'altro si sarebbe limitato a prendere atto delle dichiarazioni rese da un rappresentante della Soc. Siena relativamente all'attribuibilità dei danni alla condotta dei tifosi veronesi, peraltro non confermate dal responsabile dell'ordine pubblico.

Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

#### **I motivi della decisione.**

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, ritenuta la necessità di acquisire ulteriori elementi di valutazione circa l'attribuibilità alla condotta dei tifosi veronesi dei danneggiamenti riscontrati dal collaboratore dell'Ufficio Indagini, in alcuni locali adibiti a servizi igienici dello stadio di Siena;  
visto l'art. 30 n. 3 C.G.S.;  
incarica l'Ufficio Indagini di effettuare specifici accertamenti in tal senso.  
Dispone la sospensione del procedimento.

## **b) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE**

a carico:

**Sig. Riccardo GAUCCI - Presidente Soc. Catania:** violazione art. 3 comma 1 e art. 4 comma 3 C.G.S.;

**Soc. CATANIA:** violazione art. 2 comma 4, art. 3 comma 2 e art. 4 comma 5 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva (dichiarazioni alla stampa del 28/5/03).

### **Il procedimento**

Con provvedimento del 30 maggio 2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Riccardo Gaucci, Amministratore Unico della Soc. Catania, per violazione dell'art. 3, comma 1 e dell'art. 4, comma 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazioni, giudizi lesivi della reputazione di persone e organismi operanti nell'ambito federale, nonché la Soc. Catania per violazione dell'art. 3, comma 2, e art. 2, comma 4, ed art. 4, comma 5 del C.G.S., per i fatti contestati al suo Amministratore Unico.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire memoria difensiva nella quale si rileva che le dichiarazioni rese agli organi di stampe non avrebbero contenuto lesivo in quanto esprimerebbero soltanto valutazioni tecnico-sportive. In conseguenza si chiede il proscioglimento degli addebiti contestati.

Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto l'affermazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammenda di mesi due di inibizione per il Gaucci e di € 10.000,00 per la Soc. Catania.

E' comparso altresì il difensore dei deferiti il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate, chiedendo in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Gaucci riportate nell'articolo pubblicato dal quotidiano "Il Secolo XIX" in data 28 maggio 2003, sono censurabili.

Il contenuto letterale e il tenore complessivo delle affermazioni dell'incolpato ("*è stato tutto un campionato pro-Napoli, pro-rigori al Napoli*"; "*l'unica intenzione è di salvare una piazza importante come quella partenopea*"; "*perché vogliono cacciare in C il Catania, una città del Sud*"; "*con tutti questi cambiamenti in corsa nessuna società ha avuto la possibilità di programmare*") assumono una chiara valenza offensiva tale da ledere il prestigio e l'onore delle istituzioni calcistiche e dei loro rappresentanti, arrivando a sostenere volontà di penalizzare una Società a vantaggio di altre e così negando l'imparziale applicazione delle regole e la correttezza dello svolgimento del campionato.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Gaucci, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza.

Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni, della posizione e della qualifica del Gaucci nell'ambito della Società, nonché della assenza di precedenti specifici per l'incolpato, appaiono quelle di cui al dispositivo.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione € 10.000,00 a Riccardo Gaucci e quella dell'ammenda di € 10.000,00 alla Soc. Catania.

**Sig. Luciano GAUCCI - Presidente Soc. Perugia:** violazione art. 3 comma 1 e art. 4 comma 3 C.G.S.;

**Soc. PERUGIA:** violazione art. 2 comma 4, art. 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva (dichiarazioni alla stampa del 3/6/03).

### **Il procedimento.**

Con provvedimento del 5 giugno 2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Luciano Gaucci, Presidente della Soc. Perugia, per violazione dell'art. 3, comma 1 e dell'art. 4, comma 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazioni, giudizi lesivi della reputazione di persone e organismi operanti nell'ambito federale, nonché la Soc. Perugia per violazione dell'art. 3, comma 2, e art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità diretta ed oggettiva nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire memoria difensiva nella quale si rileva che le dichiarazioni rese agli organi di stampa non avrebbero contenuto lesivo in quanto esprimerebbero soltanto valutazioni tecnico-sportive. In conseguenza si chiede il proscioglimento degli addebiti contestati.

Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'inibizione di due mesi per il Gaucci e di € 10.000,00 per la Soc. Perugia.

E' comparso il difensore degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate, chiedendo in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

### **I motivi della decisione.**

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Gaucci riportate negli articoli pubblicati dai quotidiani "Il Corriere dello Sport – Stadio" e "Gazzetta dello Sport" in data 3 giugno 2003, sono censurabili.

Le affermazioni dell'incolpato (*"la colpa è anche mia, perché ho votato a favore di questa Federazione e della sua presidenza, anzi sarebbe meglio dire padronanza"; "qui c'è uno solo che comanda"; "certe squadre dovevano avere la precedenza"; "quello che è successo con il Siena e il ribaltamento della sentenza della CAF ha superato ogni limite"; "nel calcio ormai non ci sono più regole"; "quelle società che si sono lamentate sono state regolarmente punite"; "la verità è che la Federazione non esiste, c'è solo un padrone che comanda e che dispone"; "non c'è più giustizia, non c'è più legge, bisognerebbe cambiare tutto"; "domenica la Sambenedettese era impegnata nello spareggio per la CI ed ero sicuro che avrebbero cercato di mettere i bastoni tra le ruote all'altra società del Gruppo. E così è stato"; "nel momento in cui il Catania ha presentato il ricorso al TAR, avevo messo in preventivo un'altra epurazione da parte del Palazzo, che*

è gestito da un padrone”;) assumono una chiara valenza offensiva tale da ledere il prestigio e l’onore delle istituzioni calcistiche e dei loro rappresentanti, arrivando a sostenere la volontà di penalizzare una Società a vantaggio di altre e così negando l’imparziale applicazione delle regole e la correttezza dello svolgimento del campionato. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Gaucci, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza.

Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni, della posizione e della qualifica del Gaucci nell’ambito della Società, nonché della assenza di precedenti specifici per l’incolpato, appaiono quelle di cui al dispositivo.

#### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione € 20.000,00 a Luciano Gaucci e quella dell’ammenda di € 20.000,00 alla Soc. Perugia.

**Sig. Enrico PREZIOSI – Presidente Soc. Como:** violazione art. 3 comma 1, art. 4 comma 3 e art. 16 comma 1 C.G.S.;

**Soc. COMO:** violazione art. 3 comma 2, art. 2 comma 4, art. 4 comma 5 e art. 16 comma 3 C.G.S. (dichiarazioni alla stampa del 28/5/03)

#### **Il procedimento**

Con provvedimento del 30 maggio 2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Enrico Preziosi, Presidente della Soc. COMO, per violazione dell’art. 3, comma 1, dell’art. 4, comma 3 e art. 16 comma 1, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazioni, giudizi lesivi della reputazione di persone e organismi operanti nell’ambito federale, nonché la Soc. Como per violazione dell’art. 2, comma 4, e art. 3, comma 2 e art. 16 comma 3, del C.G.S., per i fatti contestati al proprio Presidente.

Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva:

- che il procedimento *de quo* non sarebbe un caso isolato, ma si inserirebbe in una vicenda più complessa, unita dal vincolo della continuazione;
- che l’attuale sistema della giustizia sportiva - ed in particolare le norme regolamentari dettate dalle Federazioni sportive - violerebbe i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, le norme costituzionali e le norme di legge”;
- che occorrerebbe sapere se la Commissione Disciplinare è una mera *longa manus* della Federazione o è un giudice privato;
- che, in particolare, sarebbero illegittime quelle norme del CGS che pongono a carico delle società di calcio una responsabilità senza colpa, quelle che non tengono conto del principio di proporzionalità tra l’illecito e la pena e quelle che non consentono ai Giudici sportivi di ricorrere al principio inderogabile di equità;
- che, con riferimento al caso specifico mancherebbe la prova dei fatti contestati al Preziosi, dal momento che il “giornale ... non può costituire fonte di prova ed assolvere dall’onere probatorio incombente al Procuratore Federale ed alla Commissione Disciplinare”;
- che del rapporto tra le norme costituzionali, quelle dell’ordinamento interno e quelle del CGS andrebbe investita la Corte Federale, affinché si pronunci sulle questioni sollevate in memoria;

- che, comunque, nel caso di specie, andrebbe applicato l'istituto della continuazione ai fini di una corretta individuazione della sanzione da applicare.
- In conseguenza si chiede l'assoluzione del Como Calcio e di Enrico Preziosi in subordine la sospensione del procedimento per consentire l'intervento della Corte Federale ai sensi dell'art. 22.3 CGS, sui quesiti di cui in memoria; in ulteriore subordine la riduzione ed equità (anche ex art. 1384 cod. civ.) della sanzione comminata ed la ulteriore subordinata riduzione della sanzione, previo riconoscimento del beneficio della continuazione.

Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'inibizione di mesi tre per il Preziosi e di € 100.000,00 per la Soc. Como.

E' comparso altresì il difensore degli incolpati i quali, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si sono riportati alle conclusioni già formulate, chiedendo altresì, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Preziosi riportate nell'articolo pubblicato dal quotidiano "Il Secolo XIX" del 28 maggio 2003, sono censurabili.

I moduli espressivi utilizzati dall'incolpato ("*ma se è tutto un campionato falsato*"; *è evidente, è un campionato falsato, dove le regole sono state cambiate in corsa cento e mille volte*") se pur riconducibili al legittimo esercizio del diritto di critica, ne travalicano i limiti risultando offensive e lesive del prestigio delle istituzioni calcistiche.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Preziosi, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza.

Sanzioni eque, tenuto conto della portata offensiva delle espressioni, della posizione e della qualifica del Preziosi nell'ambito della Società, nonché della recidiva specifica per l'incolpato, appaiono quelle di cui al dispositivo.

Ogni ulteriore questione preliminarmente sollevata dalla difesa dell'incolpato (inquadramento e natura degli organi di giustizia sportiva, legittimità costituzionale dell'istituto della responsabilità oggettiva, proporzionalità delle sanzioni edittali e così via) non può trovare ingresso in questa sede e deve pertanto ritenersi ultronea.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione € 5.000,00 ad Enrico Preziosi e quella dell'ammenda di € 5.000,00 alla Soc. Como.

Il Presidente: f.to avv. *Salvatore Lo Giudice*

“ “ “

---

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 4 luglio 2003.

PUBBLICATO IN MILANO IL 24 GIUGNO 2003

IL SEGRETARIO  
*Giorgio Marchetti*

IL PRESIDENTE  
*Adriano Galliani*